

STATUTI

della

Amici di Qinghai / Friends of Qinghai

1. Denominazione e sede

1. Sotto la denominazione **Amici di Qinghai / Friends of Qinghai** è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.
2. La Fondazione è sottoposta alla Autorità di vigilanza federale, Dipartimento federale dell'Interno.
3. La Fondazione ha sede in Minusio ed è iscritta a Registro di Commercio.
4. La durata della Fondazione è illimitata.

2. Scopo

Lo scopo della Amici di Qinghai / Friends of Qinghai consiste nella costruzione di scuole per bambini nomadi nel Qinghai. La Fondazione può inoltre partecipare al sostegno di progetti o ad altre istituzioni che abbiano quale scopo il sostegno formativo della gioventù.

3. Patrimonio e finanziamento delle attività

- 3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è di complessivi Fr. 78'000.—(settantottomila) ed è costituito dai contributi versati dai fondatori.
- 3.2. Il patrimonio potrà essere incrementato:
 - da versamenti dei fondatori;
 - da legati, donazioni e liberalità;
 - da prestazioni e interessi attivi;
 - da versamenti di enti pubblici.

4. Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

5. Consiglio di Fondazione

5.1. Il Consiglio di Fondazione è composto da 1 a 7 membri.

5.2. I membri del primo Consiglio di Fondazione sono nominati dall'assemblea dei fondatori per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. In seguito, il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da solo.

5.3. Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente, ed il Segretario, organizzandosi per il resto liberamente.

5.4. Esso si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Presidente o due suoi membri ne fanno richiesta. Delibera a maggioranza semplice, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri, oppure per circolazione degli atti.

5.5. Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione deve essere svizzero e domiciliato in Svizzera.

6. Competenze del Consiglio di Fondazione

6.1. Amministra la Fondazione e decide sui progetti e attività che rientrano nello scopo sociale.

6.2. Elabora norme particolareggiate sull'attività ed il funzionamento della Fondazione; questi regolamenti e la loro modifica devono essere sottoposti all'Autorità di vigilanza per approvazione.

6.3. Stipula e conclude contratti.

6.4. Decide sui finanziamenti.

6.5. Presenta all'Autorità di vigilanza il rapporto di attività annuale ed i conti consuntivi e preventivi.

7. Ufficio di revisione

7.1. L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendone un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione.

7.2. L'Ufficio di revisione è designato annualmente dal Consiglio di Fondazione. L'Ufficio di revisione dovrà essere designato tra i membri della Camera dei fiduciari o dell'Unione svizzera dei fiduciari.

8. Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata dalla firma individuale del Presidente e dalla firma collettiva, tra loro, dei membri del Consiglio di Fondazione.

9. Disposizioni finali

9.1. Le modifiche dell'atto di fondazione sono disciplinate dal Diritto Svizzero e devono essere sottoposte all'Autorità di vigilanza per approvazione.

9.2. In caso di scioglimento, il Consiglio di fondazione trasmette il patrimonio restante a organizzazioni e/o a fondazioni con scopi analoghi, aventi sede in Ticino o in Svizzera. Un rimborso del patrimonio della fondazione al fondatore o ai suoi successori legale è escluso.

Ascona, 17 dicembre 2007